

C Voi Leopoldo II.

per la Grazia di Dio —
Principe Imperiale d'Austria
Principe Reale d'Ungheria e di Boemia
Arciduca d'Austria
Granduca di Toscana
Cee Cee Cee.

Avendo veduta ed esaminata la Conventione
che, all'oggetto di abolire l'articolo X del Trattato di naviga-
zione e di commercio concluso già fino dal 5. Giugno 1847
fra le Corti di Toscana e di Sardegna, è stata stipulata
nel 24 di ventiquattro settembre, caduto, fra il Nostro
Ciamberlano Giulio Martini, Cavaliere dell'insigne
Militare ordine di Santo Stefano Papa e Martire, —
Commendatore del Nostro ordine del merito sotto il
titolo di San Giuseppe, di quello sacro militare dei Santi
Maurizio e Lazzaro di Sardegna, e dell'altro Imperiale
russo di Sant'Anna di seconda classe, Cavaliere dell'
ordine francese della Legione d'onore, decorato dell'ordine
Piano di prima classe, e di quello Lucchese di San Lodovico
di seconda classe, Nostro Ministro Residente presso sua
Maestà il Re di Sardegna, munito di Nostre Plenipot-
erenze, e del Cavaliere Luigi Federigo Menabrea,
Cavaliere dell'ordine religioso e militare dei Santi
Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Colonnello del
Genio militare e Primo Ufficiale del Ministero per
gli Affari Esteri di sua Maestà Sarda, munito di
Plenipotente della prefata Maestà sua; la quale

Convenzione è del tenore che segue:

Sua Altezza Imperiale e Reale il
Granduca di Toscana, e sua Maestà il Re
di Sardegna, nella mira di promuovere le relazioni
commerciali fra i loro Stati, erano addi' cinque
Giugno dell'anno mille ottocento quarantasette
addivenuti fra Loro ad un apposito Trattato di
commercio contenente varie disposizioni dirette
allo scopo di un comune vantaggio per i Suditi
Suo rispettivi. Coll'articolo X di quell'accordo il
Re di Sardegna si era per altro riservato a favore
della sua bandiera i diritti differenziali stabiliti
nei suoi porti sui cereali, olio d'oliva e vini —
trasportati direttamente dal Mar Nero, dai
porti dell'Adriatico, e dal Mediterraneo fino al
Capo Trafalgar; e per reciprocità il Granduca di
Toscana erasi riservato dal canto suo la facoltà
di fissarne, quando Gli piacesse, dei corrispon-
denti sui medesimi generi nei propri Domini
a carico del commercio sardo.

Desiderando adesso i Due Sovrani che tale accordo
riceva quella maggiore estensione di cui può essere
susceptibile in conformità delle vedute dalle quali
ebbe origine, e ben ponderata la specialità dei
rapporti del commercio marittimo dei Loro Stati,
hanno dovuto riconoscere la utilità e la convenienza
di toglier di mezzo qualsiasi incaglio che tuttora
rimanga sussistente alla bandiera d'uno dei Due Paesi

per la introduzione nei porti dell'altro di qualunque genere e prodotto, e specialmente di quelli che col preцtato articolo X restarono temporaneamente esclusi da una assoluta parita' di trattamento.

E perciò Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana e Sua Maestà il Re di Sardegna — volendo ora mandare ad effetto questa Sua risoluzione, hanno di pieno accordo determinato d'abolire il disposto nell'anteriori articolo X., ed hanno a questo fine nominato per loro speciale Plenipotenziario,

Sua Alteza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana il Commendatore Giulio Martini, Cavaliere dell'insigne militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire, Commendatore dell'Ordine del merito sotto il titolo di San Giuseppe, di quello sacro militare dei Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, e dell'altro Imperiale russo di Sant'Anna di seconda classe, Cavaliere dell'Ordine francese della Legione d'onore, decorato dell'ordine Pieno di prima classe e di quelloduchese di San Lodovico di seconda classe, Ciamberlano della prefata Alteza Sua Imperiale e Reale, e suo Ministro Residente presso la Real Corte di Sardegna, e

Sua Maestà il Re di Sardegna il Cavaliere Luigi Federigo Menabrea, Cavaliere del sacro militare Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Colonnello del Genio militare e Primo ufficiale nel Ministero per gli affari esteri; I quali dopo essersi comunicati i rispettivi loro Plenipotenziari, ed aver

quelli

trovati in buona e debita forma, han convenuto quanto segue:

Articolo I.

L'articolo X del Trattato del 5. Giugno Milleottocento quaranta sette fra la Corte di Toscana e quella di Sardegna, il quale contiene la riserva a favore della rispettiva bandiera nazionale di diritti differenziali sui cereali, olio d'oliva e vini trasportati direttamente dal Mar Nero, dai Porti dell'Adriatico, e dal Mediterraneo fino al Capo Orafalgar, resta in forza della presente Convenzione pienamente abolito.

Articolo II.

Per effetto di tale abolizione la bandiera Toscana nei porti dei Domini di Sua Maestà il Re di Sardegna, e viceversa la sarda in quelli di Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, appena la presente Convenzione abbia ricevute le necessarie sanzioni, godranno di una perfetta parità di trattamento con la bandiera nazionale, anche per i generi esclusi mediante il citato Trattato del Mille ottocentoquaranta sette.

Articolo III.

Nulla è nel rimanente innovato al suddetto Trattato del cinque Giugno Milleottocento quaranta sette, le cui disposizioni continueranno ad essere nella piena loro attività.

Articolo IV.

La presente Convenzione che sarà ratificata fra quattro settimane, e più presto se si

M

potrà rimaner in vigore a tutto il trenta Giugno Milleottocento cinquantasette, cioè a dire per il termine prefisso dalle Due Corti alla Durata Del precedente Trattato del cinque Giugno Millesettecentoquarantasette, del quale s'intende che debba riguardarsi come parte integrante, dimodoché per la disdetta o la continuazione di essa nel tempo a detta epoca successivo dovranno seguirsi, come se fossero qui testualmente ripetute, le norme stabilite all'articolo XIII del predetto Trattato.

In fede di che i Plenipotenziarij l'hanno munita della loro firma, apponendovi il sigillo delle loro stampe.

Corino, addi ventiquattro Settembre Mille ottocento quarantanove.

(L.S.) G. Martini. (L.S.) S. F. Menabrea.

Abbiamo approvato ed approviamo la suddetta Conventione in tutte e singole le disposizioni che vi si contengono, dichiarando tanto per noi che per i Nostri Erediti e Successori che essa è accettata, ratificata e confermata, siccome con le presenti firmate de' Nostra mano l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, con promessa di osservarla e di farla osservare inviolabilmente, senza mai contravenirvi, né permettere che vi sia contravenuto.

Direttamente o indirettamente.

In fede di che, abbiam o fatto apporre alle
presenti il c'Vostro Sigillo Granducale.

Dato in Firenze dal Vostro Palazzo di Residenza
li otto d'Ottobre Millesettocentoquarantanove.


(Firmato) Leopold.

(contrassegnato) Il Ministro Segretario di Stato
pel Dipartimento degli affari Esteri
Duca di Casigliano.

Concorda coll'originale

Torino, il 1. Novembre 1849.

Il Segretario di Stato nel Ministero
degli affari Esteri
Capo di Divisione
Colle d'ufficio di J. Gillio



Rapporto

feci notizie che hanno indotto il Ministero ad
accordare coll'Assemblea di Parigi una
convenzione, la quale abilmente è stata differenziata
che il battaglione 1847 non è l'opere pubbliche.

Per i trattati di guerra
e navigazione, che questo R. Governo
ha conclusi con diverse nazioni
sopra, si è attenuto, come spesso
quello del 10^o Agosto 1838 co gli Stati
Uniti d'America, nell'atto del 19.
gbre 1839 colla Società Paraguaia,
n'ha fatto colla Repubblica di Urucu-
guay del 19. gbre 1840; nel quale
colla Guaranima del 16 Agosto
1843, furono tenuti compresi col
sistima di distanze, comuni a
tutte le spedizioni, i diritti diffe-
renti fra generali, pubblici
e privati, e sui vicini trasportati
Cioctauan, P. del Atacama e Rosas,
e riguardi dell'Aviazione del

lettere inviate fino al Capo d'Oro
degli Stati Uniti di America e della

Repubblica del Perù del 17 Agosto

1825.

Ora in qualche altra battuta
per le quali si farà sempre la
gazione di una propria legge
famendo questi diritti riservati,
come per esempio nella Francia
del 14 Agosto 1843, e nell'altra
colla Sublime Porta del 24 Agosto
la regione di prefata dicono
parlare con in quello colla re
Francia se ne sarà stipulata
un'immediata variazione
rispetto a quanto sopra, e connessi
a far ciò coll'ammiraglio si è
gettato, e fatto colla Francia
centrale punto un accordo
fra i diritti che si impongono
di appartenere per parte del
Comune di Sarzo in quelle
contrade, e per ultimo e ora
imposti pagati, anche lo stesso

conosciuto per la sua propria
battaglia verso il commercio
estremo degli Stati Uniti.

Della battaglia di Nettuno -
scopiate singolarmente gli storici -
mentre i francesi furono vinti
trattati come conigli aperti da
9 febbraio 1816, e l'altro volta
l'uccisione di Pinguet 1816.

Qualche differenza viaggia
tuttavia fra loro: colla Speranza
all'art IX° la Sardegna prese
piccamente il diritto di differen-
giarsi fra i generi comuni
e nati, e per esclusiva la Ban-
Dina. Praticata questa legge
fossi la provvidenza di un po-
tente. Per la contrarietà dell'alto
comitato consolare colle
provincie del Regno d'Oltremare
Gastrim d'indispettiti dei loro
significi Domini procedenti
dall'acqua e interessi dell'altro,

coppiate al funziona^r d^one
più ampiamente indicate
i diritti accordati alla Società
di polizia, finendo la
riminiscenza di questo articolo
privilegio riformato alla Banca
(cara ed utilissima, almeno)
per gli stessi generi prece-
sunti da cui altrui passano,
etri quelli compresi nel dominio
mio di S. L. Siciliana, tante
farebbe contraddirsi oggi
che ancora in questa parte si par-
lano i diritti differenziati.

Bon Dux facendo segnala
essa volta una serie di documenti
tuttato di comunicare
e riguardare alla S. L. Sic.
Sigillata il 3 luglio 1867.
Quasi più nulla d'oggi si è
stato fatto che la Banca
di polizia possa stata nella
importanza e importanza alla
Socia non solamente per le

principale del duca di Molfetta
nominato, ma per quelli ancora
di qualche altro paese.
Se dopo questo provvedimento
che la Cassazione non cessò
mai di chiedere si sia fatto per
un secolo di trattamento, e
non per l'abolizione dell'art. X
sopravvissuto col titolo di Giugno
1869.

Il 12 Giugno 1869 la Lega
zione Cassana presentò una
memorandum al Consiglio
con apposita domanda per
poter allora da questo organi-
smo il parere. Di quello delle
P. Finanze, il quale non apparso
per mancanza di tempo, il Consiglio
aveva già la spiegazione
non contraria al suo parere colla
Cassazione: colla formula d'appre-
zzi del 19 luglio fu ripetuta domanda
uno frutto della Camera di
Commercio di Genova affannata

agli affari del Governo Francese
per le migliori occasioni di
compimento di supporto al
nostro Stato nello scorrere
più nulla favorisce gli affari
degli altri, all'alzago insieme D. M.
e d'X^o del bottino nello Stato
e anno 1847.

Il Ministro degli Affari
Esteri però, fede nella nostra
d'attaccare dal Governo Francese
Decalo, quale un po' solito
corrispettivo a migliore della
reciprocità, il Consolato delle
politiche non avendo da
tempo, affari più abiger
di linea che non danno
un tal favore alla Spagna,
non solo invocata da tutte le
altre parti, ma era stato con
esse trattati e messi a punto
dei propositi in corrispondenza
alle istanze Espanole.

Esondo stato quindi inteso

riservate per il ministro agli
Affari giuridici e commercio
per tutte le opinioni di qualsiasi
specie che si faranno in questo
quale, dopo l'accordato che al
Ministro delle Finanze sarà
opportuno di formulari per
quest'argomento, e se egli
calcolare in qual proporzione
stavano i vantaggi che la Repubblica
economava per ottenere dall'ab-
bolizione di questi Distretti differ-
enziali, quanto potessero
rendere addirittura al nostro
commercio col garantito
Salvo che si oppongano
che il Governo Generale espri-
ma a tutta soddisfazione della
Stampa del X° il battuto, que-
sto non si farà mancando
tali facoltà finora provvedute
nè potendo esservi di sentimento
dove si annovera alla Domanda
Dove si tratta ~~X.~~

Dietro

le originali considerazioni
e le mie proposte mi per-
mettono di riconoscere
come l'importante villa fu
comprata il 26 di Aprile
con condizioni che aboliscono
ogni tipo di qualificazione
e dettato da un
avvocato fiduciario.

